

CCCXXVIII. SEDUTA**GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1954****Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO****I N D I C E**

Pag.

Commissione legislativa (5°) (Dimissione di componente)	10115	CRESCIMANNO	10115
SALAMONE	10117	RESTIVO, Presidente della Regione	10115
Comunicazione del Presidente		Proposta di legge: « Norme per la disciplina del lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari della Regione siciliana » (182) (Discussione):	
PRESIDENTE	10129	PRESIDENTE	10115, 10116, 10117, 10119 10120, 10121, 10122, 10123
Disegno di legge: « Istituzione di una scuola d'arte per la lavorazione del legno e della ceramica e lo studio del disegno e di nozioni delle arti figurativi in Grammichele » (304):		RUSSO CALOGERO, relatore	10115
PRESIDENTE	10125, 10126, 10127	DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale	10116, 10117, 10119 10121, 10123
DE GRAZIA, relatore	10125, 10126	SALAMONE	10117
COLOSI	10125	MACALUSO	10117, 10120
CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione	10125, 10126	ROMANO GIUSEPPE	10117
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze	10127	RECUPERO	10117, 10118, 10121, 10122
(Votazione per scrutinio segreto)	10128	MAJORANA CLAUDIO	10118, 10120, 10121
(Risultato della votazione)	10129	DI CARA	10121
Ordine del giorno (Inversione):		DE GRAZIA	10122
PRESIDENTE	10115	(Votazione per scrutinio segreto)	10123
Proposta di legge (Annuncio di presentazione e richiesta di procedura d'urgenza):		(Risultato della votazione)	10124
PRESIDENTE	10114, 10115	Proposta di legge (Per la discussione):	
FASINO	10114	BATTAGLIA	10124
CIPOLLA	10114	PRESIDENTE	10124
DI CARA	10114		
SALAMONE	10114	Proposta di legge: « Istituzione di una cattedra di ruolo di radiologia medica presso l'Università degli studi di Palermo » (374):	
		PRESIDENTE	10127, 10128
		LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze	10127, 10128
		(Votazione per scrutinio segreto)	10128
		(Risultato della votazione)	10129

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

La seduta è aperta alle ore 17,50.

AUSIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annuncio di proposta di legge e richiesta di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Fasino, Celi e Salamone hanno presentato la proposta di legge « Provvedimenti a favore di armatori o proprietari di unità di pesca e da traffico sinistrati da tempesta » (493), che è stata inviata alla quarta Commissione legislativa « Industria e commercio ».

FASINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO. Signor Presidente, signori deputati, ho presentato ieri sera la proposta di legge testè annunciata dalla Presidenza. Essa intende soccorrere i proprietari di barche e motopescherecci che sono stati danneggiati più o meno gravemente dall'uragano abbattutosi su tutta la costa siciliana compresa fra Trapani e Fiumetorto. L'approvazione del provvedimento proposto non comporterebbe un aggravio di spese, poiché la somma necessaria sarebbe prelevata dallo stanziamento di 250 milioni stabilito nel bilancio in favore della pesca. Poiché, d'altronde, è necessario intervenire direttamente e rapidamente affinché pescatori e motopescherecci riprendano la loro normale attività al più presto, io chiedo all'Assemblea di volere approvare, per lo esame di questa proposta di legge, la procedura d'urgenza, autorizzando la commissione a riferire oralmente.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo è d'accordo per la procedura d'urgenza. Nell'occasione segnaliamo la necessità di provvedere anche in un altro settore, danneggiato anch'esso dal nubifragio verificatosi nei recenti giorni, nella provincia

di Palermo. Campagne sono state allagate, e giardini distrutti. Tanta gente, tanti coltivatori diretti, ne hanno riportato rovina e danni per le loro piccole aziende. Io ritengo che, più che l'iniziativa di un settore, dovrebbe essere cura di tutti, unitamente al Governo, predisporre un provvedimento in loro favore che promani dall'intera Assemblea. Siamo d'accordo perché sia esaminata con urgenza l'iniziativa dell'onorevole Fasino, relativa ai pescatori e ci auguriamo che il Governo e gli altri settori dell'Assemblea vorranno, insieme a noi, prendere iniziative per venire incontro ai coltivatori diretti ed ai piccoli proprietari delle zone di Piana, di Carini e delle altre contrade colpite dall'alluvione.

DI CARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono indotto a prendere la parola dal fatto che è presente il Presidente della Regione. Nell'associarmi alla richiesta di procedura d'urgenza per la proposta di legge dell'onorevole Fasino, avanzo al Governo, ed al Presidente della Regione in prima persona, la proposta che con i fondi a disposizione di tutti gli assessorati per i contributi ed i sussidi, si crei immediatamente un fondo destinato a venire incontro ai pescatori colpiti in maniera grave dalla alluvione, verificatasi in questi ultimi giorni. Prendo lo spunto da questa circostanza per segnalare al Presidente della Regione ed agli altri membri del Governo che la disastrosa annata della campagna del pesce turchino ha messo i pescatori in una situazione gravissima. Bisogna istituire un fondo per venire incontro alla miseria di tali categorie, ed assicurare un sussidio per i mesi invernali a tutti quei pescatori che non godono del contributo della indennità di disoccupazione.

SALAMONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALAMONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non soltanto come presentatore della proposta di legge che l'onorevole Fasino ha poc'anzi richiamato all'Assemblea, ma anche come Presidente del Gruppo parlamen-

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

tare democratico cristiano, dichiaro che il nostro Gruppo è perfettamente solidale con la iniziativa. Nell'occasione non possiamo non raccomandare che tutte le provvidenze idonee a risarcire e a rimediare ai danni sofferti dai lavoratori della pesca siano quanto meno appropriate con sollecitudine e nella misura più consona.

CRESCIMANNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESCIMANNO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'iniziativa dell'onorevole Fasino è ben apprezzata perché noi conosciamo, attraverso la stampa, i gravi danni subiti dai piccoli porti e specialmente dai porti periferici della città di Palermo. La richiesta di procedura di urgenza deve, quindi, essere accolta. Vorrei, però, nel contempo, raccomandare al Presidente della Regione ed al Governo di elaborare un provvedimento che consideri il problema non limitatamente ai danneggiati dei porti e della pesca, ma in senso lato. Non si dimentichi che gravi danni sono stati subiti dai piccoli artigiani e dai proprietari di piccole aziende agricole e non si dimentichi soprattutto che tali danni sono stati subiti dalla città di Palermo in guisa maggiore alla periferia. Mi riferisco agli alluvionati. Con questa intesa noi accetteremo la procedura di urgenza per la proposta di legge del collega Fasino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il Governo ha curato in questi giorni, come era suo dovere, di venire incontro, nelle prime forme, a tante urgenti necessità che si sono così dolorosamente manifestate. E' chiaro che sul terreno della assistenza il Governo intende svolgere l'azione più ampia possibile e più rispondente alle istanze delle popolazioni colpite. Per quanto riguarda la proposta di legge dell'onorevole Fasino, evidentemente il Governo non può che apprezzarne lo spirito, salvo a considerare, dal punto di vista della impostazione, in sede di Commissione, quale sia l'indirizzo tecnico più rispondente e più utile da seguire, anche in rapporto alle esi-

genze degli altri settori danneggiati dalla alluvione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la procedura d'urgenza con relazione orale richiesta dallo onorevole Fasino.

(*E' approvata*)

Dimissioni dell'onorevole Romano Fedele da componente della 5^a Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Romano Fedele si è dimesso per ragioni personali da componente della quinta Commissione legislativa « Lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo » ed avverto che le dimissioni stesse saranno poste all'ordine del giorno della seduta successiva per le conseguenti determinazioni dell'Assemblea.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Comunico che non può procedersi alla discussione delle proposte di legge speciale per Palermo (numeri 220, 147 e 185) perchè la Commissione competente non si è potuta riunire nella mattinata odierna, a causa di un grave lutto che ha colpito il Presidente della Commissione stessa, onorevole Andò, al quale invio, anche a nome dell'Assemblea, le più vive condoglianze.

Avverto, quindi, che, in conformità a quanto deliberato nella seduta del 16 scorso, si procederà, nell'ordine, alla discussione dei disegni di legge numeri 182, 304 e 344.

Discussione della proposta di legge: « Norme per la disciplina del lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari della Regione siciliana » (182).

PRESIDENTE. Si proceda, pertanto, alla discussione della proposta di legge: « Norme per la disciplina del lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari della Regione siciliana », di iniziativa degli onorevoli Ramirez ed altri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Invito il relatore, onorevole Russo Calogero, a svolgere la sua relazione.

RUSSO CALOGERO, relatore. Onorevoli

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

colleghi, scopo della proposta di legge che viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea è quello di disciplinare l'attività degli addetti al lavoro di carico e scarico presso gli scali ferroviari. Tale categoria di lavoratori attende da parecchio tempo un provvedimento legislativo atto a provvedere ad un miglioramento salariale e soprattutto a garantirne l'opera tanto utile per la collettività. Il provvedimento in esame dovrebbe sanare anche la particolare situazione di disagio in cui si sono trovati e tuttora si trovano questi lavoratori sottoposti sempre allo sfruttamento di imprenditori, i quali, facendo leva sulla disoccupazione che costituisce un male organico della nostra società meridionale, corrispondono loro remunerazioni avvivalenti. La settima Commissione ha riconosciuto giusta l'esigenza di porre questi lavoratori nella stessa condizione di serenità economica e di tranquillità di cui godono, mediante la legge 15 ottobre 1923, numero 2476, i lavoratori portuali, la cui attività è stata giuridicamente disciplinata proprio da tale legge. Voglio augurarmi, pertanto, che gli onorevoli colleghi, approvando la proposta di legge in esame tanto importante, vogliano risolvere un problema di esistenza per tale categoria di lavoratori addetti a un lavoro pesante ed ingrato, ma tanto utile per la collettività.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, ne ha facoltà, a nome del Governo, lo Assessore al lavoro, ed alla previdenza ed assistenza sociale. onorevole Di Napoli.

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale. Il Governo ebbe a presentare già nella prima legislatura un disegno di legge relativo alla disciplina del facchinaggio negli scali ferroviari. Tale disegno di legge, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso all'Assemblea, non poté essere né discusso né conseguentemente approvato per la scadenza della legislatura. Il Governo, quindi, è ben lieto che l'Assemblea riprenda in esame tale provvedimento che verrebbe a colmare una lacuna, perché, mentre il lavoro di facchinaggio nei porti è regolamentato, analoga regolamentazione manca per il lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari. Nel dichiararmi, pertanto favorevole alla proposta di legge caldeggiò l'approvazione degli emendamenti ad essa presentati che

tendono ad una più sistematica e funzionale regolamentazione della materia. Mi riservo di illustrare gli emendamenti stessi qualora l'Assemblea dovesse votare il passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Ne do lettura:

Art. 1.

Con decreto dell'Assessore regionale al lavoro ed alla previdenza sociale è istituita presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione operanti in Sicilia, la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, presso gli scali ferroviari dell'Isola, composta dal Direttore dell'Ufficio stesso in qualità di Presidente, da un rappresentante della Camera di commercio per ciascuna delle sezioni industria, commercio e agricoltura e da tre rappresentanti dei lavoratori scelti tra terne designate, su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni di lavoratori nell'ordine della loro maggiore importanza numerica.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati, se nuovamente designati.

Comunico che l'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, onorevole Di Napoli, ha presentato i seguenti emendamenti:

sopprimere nel primo comma le parole: «presso gli scali ferroviari dell'Isola»; aggiungere nel primo comma dopo le parole: «in qualità di Presidente» le altre: «da un rappresentante delle Ferrovie dello Stato designato dal Capo Compartimento della Sicilia».

Ha facoltà di parlare l'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, onorevole Di Napoli, per darne ragione.

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla pre-

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

videnza ed all'assistenza sociale. Sembra opportuno, regolamentando il facchinaggio, estenderne la disciplina a tutti i lavori di facchinaggio e cioè non soltanto a quelli relativi agli scali ferroviari.

Appare altresì opportuno che della Commissione prevista nell'articolo 1 faccia parte un rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria, poichè la Commissione avrà anche il compito di determinare le tariffe; conseguentemente, la collaborazione di un rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria potrà essere particolarmente utile ai fini di determinare le tariffe in base ai luoghi dove il lavoro viene svolto. Pertanto, il Governo prega l'Assemblea di volere accettare questi due emendamenti che, a suo avviso, renderebbero più rispondente alle esigenze pratiche la legge stessa.

SALAMONE. Siamo d'accordo.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Dichiaro che il Gruppo parlamentare del Blocco del popolo è favorevole agli emendamenti Di Napoli.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Suggerisco di sostituire nel secondo comma alle parole: «se nuovamente designati» le altre: «su nuova designazione».

PRESIDENTE. Il Governo accetta questa modifica?

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale. Il Governo fa proprio l'emendamento dell'onorevole Romano Giuseppe.

PRESIDENTE. E la Commissione?

RECUPERO. E' una questione di forma che potrebbe avere una sostanza. La Commissione è contraria a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo

emendamento Di Napoli.

(E' approvato)

Pongo ai voti il secondo emendamento Di Napoli.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Romano Giuseppe fatto proprio dall'onorevole Di Napoli a nome del Governo.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(E' approvato)

Si prosegue l'esame degli articoli:

Art. 2.

La Commissione ha i seguenti compiti:

a) determina in base agli usi, consuetudini contrattuali e di fatto già esistenti ed alle esigenze locali, i lavori di facchinaggio di competenza esclusiva delle carovane e delle compagnie nei recinti degli scali ferroviari;

b) fissa in base al medio volume di lavoro di ciascuno scalo ferroviario il numero dei facchini delle carovane e compagnie, in modo da rendere possibile la regolare effettuazione dei lavori di facchinaggio tenendo conto della necessità di permettere ai singoli facchini una abituale permanenza nelle attività di facchinaggio ed il raggiungimento di un minimo salario;

c) istituisce e tiene aggiornato il registro delle carovane e delle compagnie esistenti nella provincia;

d) fissa e approva tariffe, orari, norme e regolamenti relativi ai lavori di facchinaggio di competenza delle carovane e compagnie operanti nel territorio della provincia;

e) emana ogni altra disposizione ed adotta ogni altro provvedimento che si ravischi necessario per la migliore esecuzione dei lavori di facchinaggio.

Comunico che l'Assessore al lavoro, alla

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

previdenza ed alla assistenza sociale ha presentato i seguenti emendamenti:

sostituire nella lettera a) alle parole: « delle carovane e delle compagnie nei recinti degli scali ferroviari » le altre: « delle cooperative, delle carovane ed altri enti costituiti tra lavoratori presso gli scali, le stazioni ferroviarie e di autotrasporti, le aziende, i mercati tuttavia non regolati da altre disposizioni legislative.

Determina altresì gli scali ferroviari nei quali i lavori di facchinaggio sono di esclusiva competenza delle cooperative, compagnie, carovane ed altri enti costituiti tra lavoratori e vietati ai lavoratori isolati ancorchè dipendenti da imprese di trasporto, spedizione ed assimilati »;

sostituire nella lettera b) alle parole: « di ciascuno scalo ferroviario » le altre: « di ciascuna sede interessata »;

sostituire alla lettera c) la seguente:

« c) propone all'Assessore al lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, le compagnie, le carovane e gli altri enti costituiti tra lavoratori cui concedere il riconoscimento nonché istituisce e tiene aggiornato il registro delle carovane e delle compagnie esistenti nella provincia »;

aggiungere in fine alla lettera d) le parole: « distinguendo i compiti delle cooperative, carovane, compagnie e degli altri enti in tre categorie: operanti negli scali ferroviari; operanti negli altri scali, stazioni di autotrasporti, aziende mercati tuttavia non regolati da altre disposizioni legislative; operanti nelle stazioni ferroviarie per il servizio di facchinaggio ai bagagli ».

MAJORANA CLAUDIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORANA CLAUDIO. Vorrei pregare lo Assessore di dare precisi ragguagli, poichè si tratta di incidere su rapporti di lavoro intercorrenti tra l'Amministrazione delle ferrovie e ditte private. Saranno cooperative, saranno carovane...

RECUPERO. Non c'entra l'Amministrazione ferroviaria.

MAJORANA CLAUDIO. Scusi, lei in base a quali notizie lo afferma? Io sollevo un dub-

bio. Vorrei che si esibisse un minimo di documentazione. Per tale ragione volevo raccomandare all'onorevole Assessore che, riflettendo la materia rapporti tra l'Amministrazione delle ferrovie e cooperative o privati, sia sentito il parere dell'Amministrazione delle ferrovie. Attualmente tale materia è regolata per mezzo di contratti. Non si conosce, pertanto, se le Ferrovie dello Stato possano convenire ad un siffatto criterio di rappresentanza. Attualmente si procede in base a contratti stipulati con un imprenditore privato che sarà magari tutelato da una legge. Bisognerebbe qui stabilire le competenze.

DI CARA. Adesso si fa in base alla legge di pubblica sicurezza.

MAJORANA CLAUDIO. Ma questo non c'entra. Il lavoro di facchinaggio nell'ambito degli scali ferroviari, esercitato da privati, viene regolamentato dalla Amministrazione ferroviaria; su questo non v'è dubbio alcuno. Dato che tale lavoro viene svolto presso gli impianti delle ferrovie, mi sembra, quindi, che non possa regolamentarlo una commissione che non proceda di stretta intesa con l'Amministrazione delle ferrovie.

E' questa una delle osservazioni che io debbo fare. Raccomando, quindi, che si tenga presente l'assoluta necessità che tutti gli interventi siano fatti di intesa con l'Amministrazione ferroviaria. Diversamente, faremmo una legge inoperante, poichè l'Amministrazione delle ferrovie, evidentemente, si riserverà di valutare caso per caso se accettare o meno le eventuali clausole stabilite unilateralmente.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Onorevole Presidente, l'onorevole Majorana confonde la competenza di attribuzioni dell'Amministrazione ferroviaria con il lavoro di facchinaggio compiuto da ditte private. Fino ad oggi, ed in base ad una disposizione che deve essere eliminata, tale lavoro viene eseguito dalle ditte; esso, però, nulla ha a che vedere con la disciplina che vuole stabilire la legge di cui ci occupiamo. Noi ci stiamo interessando del lavoro di facchinaggio svolto da ditte private che esercita

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

un certo sfruttamento ai danni dei lavoratori, approfittando della disoccupazione.

MAZULLO. Le imprese, le case di spedizione.

RECUPERO. E nondimeno, onorevole Presidente, ci siamo anche preoccupati di salvaguardare l'interesse dell'Amministrazione ferroviaria, introducendo nella Commissione prevista all'articolo 1 un delegato del Capo Compartimento della Sicilia.

Poniamo al bando, pertanto, tale confusione che ci porterebbe ad invadere un campo diverso da quello di cui ci occupiamo. Noi ci occupiamo del facchinaggio dei dipendenti da ditte private, non dall'Amministrazione ferroviaria.

PRESIDENTE. Il Governo ha chiarimenti da dare?

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale. In relazione ai criteri seguiti per modificare l'articolo 1 e dovendosi estendere la disciplina di regolamentazione del facchinaggio a tutti i lavori di facchinaggio svolti nell'Isola, è sembrato opportuno al Governo proporre delle modifiche alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo 2. Nella lettera a), in cui è stabilito che la Commissione « determina in base agli usi, consuetudini contrattuali e di fatto già esistenti ed alle esigenze locali, i lavori di facchinaggio di competenza esclusiva delle carovane e delle compagnie nei recinti degli scali ferroviari »; occorre precisare che la Commissione determina il lavoro di competenza « delle cooperative, delle carovane ed altri enti costituiti tra lavoratori presso gli scali di stazioni ferroviarie e di autotrasporti, le aziende ed i mercati tuttavia non regolati da altre disposizioni legislative ».

Occorre precisare, inoltre, che la Commissione determina e stabilisce gli scali ferroviari dove i lavoratori di facchinaggio sono di competenza delle cooperative, compagnie, carovane ed altri enti costituiti fra operai. Si dà, inoltre, alla Commissione la possibilità di stabilire che in taluni scali ferroviari tali lavori sono vietati ai lavoratori isolati, ancorché dipendenti da imprese di trasporti, spedizioni ed assimilati, e ciò al fine di evitare la concorrenza fra i prestatori d'opera, fino ad

oggi determinatasi negli scali, nonché allo scopo di indurre i lavoratori ad unirsi in forme associate che consentano loro l'estensione dei benefici previdenziali ed assistenziali, dei quali, fino ad oggi, non hanno potuto godere. E' questo uno degli scopi fondamentali del provvedimento in esame. Pertanto, l'articolo 2, modificato dagli emendamenti presentati, avrebbe la seguente formulazione:

« La Commissione ha i seguenti compiti:

« a) determina in base agli usi, consuetudini contrattuali e di fatto già esistenti ed alle esigenze locali, i lavori di facchinaggio di competenza esclusiva delle cooperative, delle carovane ed altri enti costituiti tra lavoratori presso gli scali, le stazioni ferroviarie e di autotrasporti, le aziende i mercati tuttavia non regolati da altre disposizioni legislative ».

(Con questa ultima esclusione è salva qualsiasi altra disposizione per categorie particolari)...

PRESIDENTE. Riguarda l'osservazione dell'onorevole Majorana.

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale. « Determina altresì gli scali ferroviari nei quali i lavori di facchinaggio sono di esclusiva competenza delle cooperative, compagnie, carovane ed altri enti costituiti tra lavoratori e vietati ai lavoratori isolati ancorché dipendenti da imprese di trasporto, spedizione ed assicurati;

« b) fissa in base al medio volume di lavoro di ciascuna sede interessata il numero dei facchini delle carovane e compagnie, in modo da rendere possibile la regolare effettuazione dei lavori di facchinaggio tenendo conto della necessità di permettere ai singoli facchini un'abituale permanenza nelle attività di facchinaggio ed il raggiungimento di un minimo salario »; (e questo è un altro scopo fondamentale della legge)

« c) propone all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, le compagnie, le carovane e gli altri enti costituiti tra lavoratori cui concedere il riconoscimento nonché istituisce e tiene aggiornato il registro delle carovane e delle compagnie esistenti nella provincia;

« d) fissa ed approva tariffe, orari, norme

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

« e regolamenti relativi ai lavori di facchinaggio di competenza delle carovane e compagnie operanti nel territorio della provincia, distinguendo i compiti in tre categorie: operanti negli scali ferroviari; operanti negli altri scali, stazioni di autotrasporti, aziende, mercati tuttavia non regolati da altre disposizioni legislative; operanti nelle stazioni ferroviarie per il servizio di facchino ai bagagli;

« e) emana ogni altra disposizione ed adotta ogni altro provvedimento che si ravvisi necessario per la migliore esecuzione dei lavori di facchinaggio ».

Mi permetto aggiungere che le modifiche proposte dal Governo sono state discusse anche con alcuni dei presentatori della proposta di legge; ad essi il Governo ha rivolto preghiera di rivedere insieme il testo. Tali emendamenti, quindi, scaturiscono da un approfondito esame e, lo ripeto ancora una volta, hanno lo scopo di rendere più pratica e più funzionale l'attuazione della legge. Per questi motivi mi auguro che gli emendamenti vengano approvati.

MAJORANA CLAUDIO. Vorrei domandare se è stato sentito un rappresentante delle Ferrovie dello Stato dato che la materia considerata nella propria legge in esame interessa l'Amministrazione ferroviaria. È stato sentito o no? Domando questo.

DI CARA. Siamo fuori argomento.

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale. Non interessa l'Amministrazione ferroviaria. Sono rapporti di lavoro.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non riesco a capire in che termini ed in che misura l'Amministrazione delle ferrovie come tale possa intervenire nella elaborazione della proposta di legge in esame. (Interruzione dell'onorevole Majorana Claudio)

DI CARA. Si tratta di carico e scarico di merci sui vagoni.

MACALUSO. Se noi dovessimo, per ogni legge che discutiamo, richiedere alla Commissione se sono stati sentiti tutti coloro che alla legge sono interessati direttamente o per riflesso (in questo caso si tratterebbe proprio di un interessamento per riflesso) noi, di leggi non ne faremmo più. Comunque, tengo a precisare — come l'onorevole Assessore ha ricordato — che gli emendamenti sono stati concordati con i presentatori della proposta di legge, me compreso. Dichiariamo, quindi, di essere totalmente d'accordo su questi emendamenti che allargano in un certo senso i limiti della proposta di legge, li precisano e danno ai lavoratori interessati determinate garanzie giuridiche, delle quali, fino ad oggi, non hanno goduto, e soprattutto una determinata tutela della quale fruisce ormai la maggior parte dei lavoratori italiani.

MAJORANA CLAUDIO. Chiedo di parlare per fatto personale.

DI CARA. Per conto dell'Amministrazione ferroviaria!

PRESIDENTE. L'onorevole Majorana Claudio ha facoltà di parlare per conto dell'Amministrazione ferroviaria, come dice il collega Di Cara. (Si ride)

MAJORANA CLAUDIO. Vorrei parlare per conto di me stesso. D'altra parte, non posso prescindere dall'essere anche un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria; desidero, quindi, mettere a disposizione di ogni collega quel minimo di esperienza acquisita in quindici anni di carriera. Noi stiamo elaborando un provvedimento che interviene nell'ambito dello spazio riservato ad una pubblica attività. Sappiamo tutti che l'Amministrazione delle ferrovie svolge la sua opera in base a precise leggi dello Stato. Chiunque, quindi, intenda esercitare una qualsiasi attività in questo ambito deve essere autorizzato dalla Amministrazione delle ferrovie. L'esempio potrebbe riferirsi a qualsiasi altro ramo della pubblica amministrazione. Ritengo, pertanto, che il minimo che si dovesse fare era di munirsi di chiedere in qual modo sono regolati i rapporti di cui ci occupiamo da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie, che è un organo dello Stato e non un ente privato. Per tale ragione ho posto il mio quesito.

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

Ho preso atto che il rappresentante delle Ferrovie dello Stato non è stato sentito e questo mi basta.

RUSSO CALOGERO, relatore. Ma non ci entra per niente.

DI CARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CARA. Signor Presidente, io penso che l'onorevole Majorana sia intervenuto per eccesso di zelo ferroviario, poichè sarebbe stato opportuno non intervenire su questo argomento. La situazione, in tutte le stazioni ferroviarie, è la seguente: alcuni servizi sono espletati direttamente dalle Ferrovie dello Stato e precisamente quelli relativi al trasbordo delle merci entro gli scali ferroviari. Viceversa, il caricamento e lo scaricamento di queste merci in arrivo o in partenza da tutte le stazioni è oggi compiuto o direttamente da privati, mediante prestatori d'opera assunti occasionalmente (senza alcun preciso rapporto di lavoro ed ai quali sono corrisposti salari di fame) o attraverso carovane. Queste ultime, come i singoli lavoratori privati sono ammesse nel recinto ferroviario, sempre su benepiacito delle Ferrovie dello Stato e quando le autorità di pubblico sicurezza diano assicurazione che si tratta di cittadini che possono entrare entro il recinto ferroviario. C'è, sì, un aspetto in cui l'Amministrazione ferroviaria interviene ed è quello del regolamento del lavoro di facchinaggio per bagagli di cittadini in arrivo o in partenza nelle stazioni. Solo in questo settore le Ferrovie dello Stato stabiliscono con le carovane o con le cooperative un canone; tuttavia tutto ciò non rientra per nulla nella materia prevista nella proposta di legge in discussione. Ripeto, quindi, che l'intervento dell'onorevole Majorana è dettato da un eccesso di zelo ferroviario. L'Assemblea può in piena tranquillità approvare la proposta di legge.

DE GRAZIA. Non è eccesso di zelo. Si dovrebbe specificare anche da parte del Governo.

PRESIDENTE. L'intervento dell'onorevole Majorana è stato opportuno; però l'Assemblea ha provveduto ed opportunamente, a mio pa-

rere, includendo nella Commissione un rappresentante del Compartimento ferroviario. Mi sembra che in questo modo l'Amministrazione sia ufficialmente rappresentata.

Pongo ai voti l'emendamento Di Napoli alla lettera a).

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Di Napoli alla lettera b).

(E' approvato)

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Propongo di aggiungere, nell'emendamento alla lettera c) dopo le parole: « delle compagnie » le altre: « e degli enti ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale. Dichiaro di aderire alla proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Di Napoli alla lettera c) nel testo modificato della proposta dell'onorevole Recupero, accettata dall'onorevole Di Napoli.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Di Napoli alla lettera d).

(E' approvato)

MAJORANA CLAUDIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA CLAUDIO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 2 e sulla intera proposta di legge, coerentemente con quanto ho dichiarato poc'anzi.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

(E' approvato)

Si prosegue l'esame degli articoli:

Art. 3.

La Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio si riunisce su convocazione disposta dal suo presidente per propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti e decide a maggioranza relativa di voti con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Esercita le funzioni di segretario un membro della Commissione stessa.

Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti.

(E' a provato)

Art. 4.

Con decreto dello stesso Assessore regionale al lavoro ed alla previdenza sociale è istituita la Commissione regionale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

Essa è presieduta dall'Assessore o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, da quattro membri rappresentanti rispettivamente le associazioni regionali degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e degli spedizionieri e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni regionali dei lavoratori.

La scelta dei rappresentanti suddetti sarà effettuata dall'Assessore al lavoro su terne proposte dalle citate organizzazioni e tenuto conto della loro maggiore importanza numerica.

Comunico che l'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, onorevole Di Napoli, ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere nel secondo comma, dopo le parole: « dell'Assessorato del lavoro », le altre: « da un rappresentante delle Ferrovie dello Stato designato dal Capo Compartimento della Sicilia ».

DE GRAZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GRAZIA. Mi sembra che l'emendamento comporti una certa ingerenza dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Un rappresentante del Compartimento fa parte tanto della Commissione provinciale che di quella regionale.

DE GRAZIA. L'Assemblea ha affermato, poc'anzi, a maggioranza, che l'osservazione del collega Majorana, tendente a far riconoscere un'ingerenza in questa materia da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie, non era esatta. Ora, però, a me sembra che l'emendamento proposto dall'onorevole Assessore generi appunto una siffatta ingerenza.

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale. Si è messo anche nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dare dei chiarimenti. L'osservazione dell'onorevole De Grazia mi sembra esatta.

RECUPERO. Parrebbe esatta, ma non lo è. In omaggio ad un senso di opportunità abbiamo voluto introdurre, nelle due commissioni regionale e provinciale, un delegato del Compartimento, trattandosi comunque di lavori che si svolgono nell'ambito ferroviario. Tuttavia, il lavoro che si svolge come servizio ferroviario, niente ha da vedere col lavoro di facchinaggio, della cui disciplina ci occupiamo con la proposta di legge in esame.

DE GRAZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GRAZIA. L'emendamento mi sembra veramente fuori luogo, non solo secondo quanto dianzi affermavo, ma anche perché in questa sede l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato verrebbe quasi ad assumere la qualità di datore di lavoro. In tal caso stabiliremmo un rapporto non d'impiego, ma addirittura di lavoro assolutamente estraneo allo spirito che informa la proposta di legge in esame. Se veramente si tratta di una iniziativa presa a beneficio dei lavoratori addetti al facchinaggio, io non vedo come e perchè debba

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

parte di una commissione destinata a tutelare gli interessi di questi ultimi anche un rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria. Secondo questo principio, dato che i lavoratori del facchinaggio non operano soltanto negli scali ferroviari, ma anche in altri campi, ad esempio negli scali commerciali, non vedo perchè non debba far parte della commissione anche un rappresentante della Camera di commercio; e poichè lavorano anche nel porto, non vedo perchè non debba includersi anche un rappresentante dell'autorità portuale. Ed allora lasciamo stare l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Questo affermo per una maggiore tutela degli interessi dei lavoratori che intendiamo salvaguardare mediante questa proposta di legge.

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza, ed all'assistenza sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale. Abbiamo aggiunto nella commissione regionale il rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria per gli stessi motivi già esposti nella illustrazione dell'emendamento all'articolo 1, cioè per motivi di opportunità come ha ben chiarito lo onorevole Recupero.

Non comprendo, piuttosto, per quale ragione nel testo della Commissione non è prevista la durata della Commissione stessa. Io riterrei opportuno, richiamandomi a quanto proposto dai presentatori, che invece nell'articolo sia prevista la durata della Commissione.

Propongo, pertanto, il seguente altro emendamento:

*aggiungere il seguente altro comma:
« I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati, su nuova designazione ».*

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo emendamento Di Napoli all'articolo 4.

(E' approvato)

Pongo ai voti il secondo emendamento Di Napoli all'articolo 4.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 4 nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Si prosegue l'esame degli articoli:

Art. 5.

La Commissione regionale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:

a) coordina, dirige e controlla l'attività delle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

b) fissa tariffe ed emanava norme e regolamenti relativi a quei lavori di facchinaggio per i quali ritenga necessaria una disciplina a carattere regionale;

c) decide, dietro ricorso di parte, sui provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali.

Comunico che l'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, onorevole Di Napoli, ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere la seguente lettera d): « accerta le retribuzione media mensile percepita dai lavoratori e ciò al fine di precisare i rapporti contributivi con gli istituti previdenziali, mutualistici ed assicurativi ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 5 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

FARANDA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Ignazio - Amato - Antoci - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bruscia - Buttafuoco - Castiglia - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Consentino - Crescimanno - Cuffaro - D'Agata - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Leo - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franchina - Grammatico - Guzzardi - La Loggia - Lo Giudice - Macaluso - Majorana Benedetto - Mangano - Mare Gina - Mazzullo - Nicastro - Ovazza - Pivetti - Pizzo - Purpura - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Taormina - Zizzo.

Presenti alla votazione considerati come astenuti: Majorana Claudio.

Sono in congedo: Costarelli - Ramirez.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti	53
Astenuti	1
Votanti	52
Voti favorevoli	43
Voti contrari	9

(L'Assemblea approva)

Per la discussione di una proposta di legge.

BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, nella sessione estiva venne in discussione la proposta di legge relativa al passaggio degli insegnanti elementari dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario. Esaurita la discussione generale, venne anche approvato l'articolo 1. Lo esame venne quindi sospeso perchè la proposta di legge venisse ulteriormente vagliata dalla Commissione per la finanza. Questa ha già risposto in merito, data l'urgenza (si tratta della sistemazione di insegnanti). In considerazione che l'ordine del giorno della sessione in corso reca l'esame di quei disegni di legge nei quali era già stata aperta la discussione e che l'Assemblea ha ritenuto di coordinare ulteriormente, io chiedo che sia inserita nell'ordine del giorno e discussa con carattere di urgenza anche questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, la informo che il Presidente della Commissione per la finanza, onorevole Lo Giudice, mi ha inviato la seguente lettera, avente per oggetto la proposta di legge « Passaggio di insegnanti elementari dal ruolo speciale transitorio nel ruolo organico »:

« Con riferimento alla nota n. 1420 del 26 giugno 1954, con la quale la S. V. On.le ha trasmesso a questa Commissione legislativa « Finanza e patrimonio » — in conformità al deliberato dell'Assemblea del 24 giugno 1954 — il disegno di legge indicato in oggetto, per un riesame, comunico che questa Commissione, nella seduta dell'11 novembre 1954, ha preso in esame il disegno di legge in parola e, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione della legge dello Stato 9 agosto 1954, n. 658, concernente la soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti in atto inquadrati nei detti ruoli, ha deliberato di restituire alla S. V. On.le il disegno di legge predetto, ritenendo opportuno che la materia nello stesso contenuta formi oggetto di una legge che modifichi ed integri la superiore legge dello Stato.

« Restituisco, pertanto, alla S. V. On.le il disegno di legge n. 386, in esecuzione della deliberazione adottata dalla Commissione ».

Suggerisco, quindi, all'onorevole Battaglia, di soprassedere per il momento alla richiesta, per concordare nel mio Gabinetto l'ulteriore seguito della questione.

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

BATTAGLIA. Sono d'accordo.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola d'arte per la lavorazione del legno e della ceramica e lo studio del disegno e nozioni delle arti figurative in Grammichele » (304).

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola d'arte per la lavorazione del legno e della ceramica e lo studio del disegno e nozioni delle arti figurative in Grammichele ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole De Grazia, per svolgere la sua relazione.

DE GRAZIA, relatore. Ho il piacere di parlare a nome di tutti i membri della Commissione perchè il disegno di legge in esame è stato approvato all'unanimità. Il provvedimento tende a dare veste e riconoscimento regionale ad una scuola che esiste da ben 55 anni nel paese di Grammichele, in provincia di Catania. Lo scopo di questa scuola è stato ed è quello di migliorare la preparazione degli operai giornalieri nel mestiere che essi esercitano e, cioè la muratura, l'arte degli intagli e così di seguito. Mano a mano questa scuola si è andata perfezionando ed oggi essa crea, se non degli artisti, almeno una mano di opera che si è elevata dalla preparazione media degli operai del ramo.

Non intendo fare una relazione dettagliata ed al riguardo mi richiamo alla relazione scritta; mi limiterò soltanto a sciogliere una riserva, che è anche un impegno nei confronti della Commissione: allorchè il disegno di legge, venne al suo esame, l'onorevole D'Antoni sostenne che il regolamento di questa scuola dovesse essere esteso a tutte le scuole similari esistenti nell'Isola, perchè effettivamente scuole di questo genere non concedano quei titoli più o meno accademici che poi si finiscono con l'esibire anche nei concorsi per bigliettoni delle stazioni ferroviarie ovvero nell'esercizio di un mestiere per nulla rispondente alla preparazione culturale acquisita. Niente di tutto ciò. Queste scuole creano degli operai specializzati, cioè incoraggiano, incrementano e formano quella tale specializzazione che in Sicilia è estremamente corrente. Ed allora lo scopo pratico che la scuola si prefigge, le sue

tradizioni, il collaudo della sua esperienza, la pongono in tal luce da meritare l'approvazione di tutti i settori di questa Assemblea.

Sciogliendo, come dicevo, quella tale riserva, io faccio una raccomandazione al Governo: si prepari un disegno di legge che regoli, alla stregua del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, tutta la materia.

D'altronde, non sarebbe questo l'unico precedente; anche la scuola di Enna e qualche altra scuola si sono andate regionalizzando nel frattempo. Adempiuto a questo mio obbligo ed impegno nei confronti della Commissione alla quale mi onoro appartenere, ed in particolar modo nei confronti dell'onorevole collega che ha fatto presente un particolare tanto importante, mi affido alla comprensione dell'Assemblea tutta perchè, ravvisando le alte finalità della scuola di Grammichele, voglia approvare il disegno di legge dandovi il necessario consenso.

COLOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOSI. Il nostro Gruppo è d'accordo perchè si proceda all'esame degli articoli. Il disegno di legge in esame intende normalizzare uno stato di fatto, poichè la Scuola di Grammichele ha antiche tradizioni; è bene, quindi, darle una sistemazione e fare in modo che coloro i quali, con la buona volontà, si recano a frequentarla possano trovarvi l'attrezzatura necessaria per sviluppare ulteriormente la loro conoscenza nel campo del disegno, della lavorazione del legno e della ceramica. Il nostro Gruppo, come dicevo, è d'accordo. Riteniamo opportuno che questa iniziativa trovi l'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro chiede di parlare, ne ha facoltà, a nome del Governo, l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Castiglia.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Signor Presidente, il Governo è d'accordo. Il disegno di legge in esame, del resto, è di iniziativa governativa ed il consenso del Governo è quindi implicito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

Metto ai voti il passaggio all'esame agli articoli.

(E' approvato)

Ne do lettura:

Art. 1

E' istituita in Grammichele una scuola regionale d'arte per la lavorazione del legno e della ceramica, e lo studio del disegno e di nozioni delle arti figurative.

Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti.

(E' approvato)

Art. 2.

Il Comune è tenuto a provvedere:

- a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi della scuola e dell'arredamento della stessa;
- b) alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento per tutti gli ambienti e i servizi;
- c) alla manutenzione ordinaria dei locali.

Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti.

(E' approvato)

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della scuola, tranne quelle di cui all'art. 2, sono a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato regionale per la pubblica istruzione.

Le entrate ordinarie proprie della scuola e tutte le altre eventuali saranno destinate all'incremento ed al perfezionamento dell'attrezzatura tecnica.

Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti.

(E' approvato)

Art. 4.

La scuola comincerà a funzionare con lo

inizio dell'anno scolastico 1953-54.

Le modalità di assunzione del personale insegnante e non insegnante saranno determinate con successivo decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Propongo il seguente emendamento: sostituire nel primo comma alle parole: « dell'anno scolastico 1953-54 » le altre: « dell'anno scolastico 1954-55 ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

DE GRAZIA, relatore. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 4, nel testo risultante dall'emendamento approvato.

(E' approvato)

Art. 5.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 6.000.000 da ripartire in tre esercizi finanziari ad iniziare da quello corrente.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Io insisto perché la spesa straordinaria sia riportata ad 8 milioni, così come era previsto nel testo governativo.

GUZZARDI. Ripartita in tre esercizi.

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Infatti, ripartita in tre esercizi. Altrimenti la vita della scuola sarebbe molto grama ed a nulla serve istituire delle scuole par-

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

no farle vivere.

Presento, pertanto, il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « di L. 6.000.000 » le altre: « di L. 8.000.000 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Occorre aggiungere che, per l'esercizio in corso, la quota di spesa sarà prelevata dal capitolo 70. Presento, pertanto, il seguente emendamento:

aggiungere il comma seguente: « La quota a carico dell'esercizio in corso sarà prelevata dal cap. 70 ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Art. 6.

Il Governo della Regione provvederà ad emanare il regolamento e la pianta organica della scuola.

Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti.

(E' approvato)

Art. 7.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti.

(E' approvato)

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Avverto che alla votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge testè discusso nel suo complesso si procederà contemporaneamente a quella relativa alla proposta di legge che sarà discussa successivamente.

Discussione della proposta di legge: « Istituzione di una cattedra di ruolo di radiologia medica presso l'Università agli studi di Palermo » (374).

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione della proposta di legge: « Istituzione di cattedra di ruolo di radiologia medica presso l'Università degli studi di Palermo », di iniziativa dell'onorevole Salamone.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Ne do lettura:

Art. 1.

Gli assessori per la pubblica istruzione e per l'igiene e sanità sono autorizzati a stipulare con l'Università agli studi di Palermo una convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di radiologia medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università con decorrenza dall'anno accademico 1954-55 e della durata di cinque anni.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Mi sembra che

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

la dizione dell'articolo 1 non corrisponda a quella adottata in tutte le altre leggi similari, nelle quali si è fatto riferimento al solo Assessore alla pubblica istruzione e non anche a quello all'igiene ed alla sanità. Non so se vi siano in questo disegno di legge particolari ragioni che inducano a tale criterio per questa specifica cattedra, ma non mi sembra.

Comunque, ciò, non è stato fatto quando sono state istituite le cattedre di urologia e di clinica ortopedica. Propongo, pertanto il seguente emendamento.

sostituire alle parole: « Gli assessori per la pubblica istruzione e per l'igiene e sanità sono autorizzati » le altre: « L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 2.

Detta Cattedra viene messa a concorso secondo le vigenti disposizioni.

Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti.

(E' approvato)

Art. 3.

Per gli scopi di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di L. 18.000.000 che sarà prelevata dal cap. 122 del bilancio per l'esercizio in corso.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Propongo il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « dal capitolo 122 »

le altre: « dal capitolo 70 ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 3 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Votazioni per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico le votazioni per scrutinio segreto sui progetti di legge testè discussi, nel loro complesso, e chiarisco il significato del voto: pallina bianca nelle urne bianche, favorevole ai progetti di legge; pallina nera nelle urne bianche, contrario.

Prego il deputato segretario, di fare l'appello.

FARANDA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Amato - Battaglia - Bruscia - Buttafuoco - Cannizzo - Castiglia - Cefalù - Celi - Cimino - Cipolla - Collaanni - Colosi - Cortese - Cosentino - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - De Grazia - Faranda - Fasino - Foti - Germana Antonino - Grammatico - Guzzardi - La Loggia - Lo Giudice - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mangano - Mare Gina - Mazzullo - Nicastro - Ovazza - Pivetti - Pizzo - Recupero - Renda - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe Saccà - Salamone - Sammarco - Tocco Vieri - duci Paola - Zizzo.

Sono in congedo: Costarelli - Ramirez.

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultati delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo i risultati delle votazioni:

— per il disegno di legge n. 304:

Presenti e votanti	49
Voti favorevoli	43
Voti contrari	6

(L'Assemblea approva)

— per la proposta di legge n. 374:

Presenti e votanti	49
Voti favorevoli	37
Voti contrari	13

(L'Assemblea approva)

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore agli enti locali, onorevole Alessi, ha giustificato la sua assenza alla seduta odierna per motivi inerenti alla sua carica.

La seduta è rinviata a martedì, 23 corrente, alle 17, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Dimissioni dell'onorevole Romano Fedele da componente dell'5° Commissione legislativa ed eventuale sostituzione.

C. — Svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

D. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge e schemi di decreti legislativi:

1) « Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali » (121);

2) « Riforma dell'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana » (308);

3) a) « Concessione a favore del Comune di Palermo di un contributo per la esecuzione di opere di sistemazione delle condutture del sottosuolo della città » (220) (Seguito);

b) « Contributo annuo della Regione siciliana al Comune di Palermo » (147) (Seguito);

c) « Risarcimento dei quartieri popolari di Palermo e costruzione di alloggi per le categorie di lavoratori più disagiate » (185) (Seguito);

4) « I concorsi ospedalieri in Sicilia in relazione alla legge del 28-11-52 n. 54 » (352);

5) « Aggiunte alla legge regionale 5 febbraio 1953, n. 4, concernente: « Concessione di contributi per la costruzione di case comunali » (343-A);

6) « Denominazione della frazione « Marzana » del comune di Ucria (Messina) » (419);

7) « Ratifica del D.L.P. 29-3-1951, n. 6, concernente: « Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione » (28);

8) « Istituzione dell'Istituto siciliano di epidemiologia e patologia mediterranea » (104);

9) « Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche » (373);

10) « Ratifica del D.L.P. 26 settembre 1951, n. 29, concernente: « Acceleramenti relativi all'esame delle opere pubbliche di competenza della Regione » (72);

11) « Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1951, n. 3, concernente agevolazioni fiscali a favore del commercio della roccia asfaltica » (340);

12) « Ratifica del D.L.P. 30 agosto 1951, n. 26, concernente: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-51 » (60);

13) « Ratifica decreto legislativo presidenziale 10-4-1951, n. 9, concernente: « Istituzione di una Scuola di perfezionamento in Diritto regionale presso la Università di Palermo » (32);

14) « Aggiunte e modifiche alla legge

11 gennaio 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (146);

15) « Provvidenze a favore di iniziative turistiche » (158);

16) « Ratifica del D.L.P. 31 ottobre 1951, n. 31, concernente l'istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95);

17) « Estensione delle agevolazioni previste dalla legge 27 febbraio 1950, n. 13, alla costruzione di opere dirette alla intensificazione dei traffici commerciali ed industriali » (327);

18) « Estensione nel territorio della Regione siciliana di alcune disposizioni contenute nelle leggi della Repubblica 19 agosto 1948, n. 1186, e 21 novembre 1949, n. 914, recanti miglioramenti economici al personale già dipendente dagli enti pubblici dell'Isola che fruisce di pensioni facenti carico al bilancio degli enti stessi » (142);

19) « Adeguamento delle pensioni ordinarie e degli assegni vitalizi al personale dipendente dagli enti locali della Regione » (22);

20) « Ratifica decreto legislativo presidenziale 19-4-1951, n. 21, concernente costruzione e gestione di Stazioni ad uso di linee automobilistiche » (44);

21) « Installazione obbligatoria di apparecchi-radio sui motopescherecci, con l'intervento del Governo regionale per il pagamento totale del relativo canone » (198);

22) « Provvedimenti a favore dei contadini immessi a norma del D.L.P. 26 giugno 1948, n. 14, sui terreni soggetti alla legge 27-12-1950, n. 104 » (211);

23) « Norme integrative della legge regionale di riforma agraria » (227);

24) « Concessione di contributi per miglioramento, l'ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura dei mattatoi comunali » (238);

25) « Provvedimenti a favore delle aziende zootecniche colpite dalla sicurezza » (301);

26) « Aumento della spesa annua autorizzata dal D.L.P. 15-11-1949, n. 32, ratificato con legge 25-2-1950, n. 10, per

la concessione di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere » (329);

27) « Aumento della spesa annua autorizzata dal D.L.P. 19 giugno 1950, n. 25, ratificato con legge 2-10-1950, n. 72, per la concessione di contributi per la organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia ed all'estero » (330);

28) « Applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, ai mutui che vengono contratti per la costruzione di case assistite da contributi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1949, n. 40 » (332);

29) « Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1953, n. 7 » (379);

30) « Ratifica del D.L.P. 7 agosto 1952, n. 15, concernente: « Progettazione di opera di competenza degli enti locali » (231-A);

31) « Aggiunte e modificazioni alla legge regionale 21-7-1949, n. 36 » (129);

32) « Ordinamento dei patronati scolastici nella Regione siciliana » (354);

33) « Modifica al D.L.P. 14 giugno 1949, n. 21, sull'aggiornamento e pubblicazione della carta geologica del territorio della Regione siciliana e studi relativi, ratificato con modificazioni con la legge 30-11-1949, n. 54 » (139);

34) « Concessione di contributi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro nelle miniere e cave della Regione » (356);

35) « Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del deposito cavalli stalloni di Catania e concessione al medesimo di un contributo straordinario » (338);

36) « Ratifica del D.L.P. 15-10-1951, n. 32, relativo all'estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.L. 7 aprile 1949, n. 262, nella legge 11 luglio 1949, n. 319, e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernente il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali

II LEGISLATURA

CCCXXVIII SEDUTA

18 NOVEMBRE 1954

ed istituzionali e la istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi » (106);

37) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole, site nell'ambito della Regione siciliana, danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » (101);

38) « Diritto di compartecipazione del colono al prodotto del soprasuolo riservato al concedente » (63);

39) « Ripartizione definitiva del territorio fra i Comuni di Adrano, Biancavilla e Centuripe » (205);

40) « Norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle imposte di consumo » (309);

41) « Istituzione di premi turistici al merito scolastico e della bontà a favore della gioventù studiosa » (311);

42) « Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione » (344);

43) « Modifiche alla legge 15-5-1953, n. 34, relativa a: « Approvazione dei ruoli organici dell'Amministrazione regionale » (353);

44) « Autorizzazione all'Assessore per l'industria ed il commercio ad eseguire indagini geologiche e geofisiche per accettare la possibilità di effettuare, attraverso un ponte sospeso, il collegamento fra la Sicilia e la Calabria » (394);

45) « Erezione a Comune autonomo della frazione « S. Elisabetta » del Comune di Aragona » (440);

46) « Distacco della frazione Torretta Granitola del Comune di Castelvetrano ed aggregazione a quello di Campobello di Mazara » (454);

47) « Provvidenze integrative a favore degli enti locali per agevolare la esecuzione di opere pubbliche » (433).

La seduta è tolta alle ore 19,40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo